RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 18

Monocommittenza

L'avvocato puo' esercitare l'attivita' in regime di monocommittenza in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale di cui all'articolo 14, o di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettivita' giuridica di cui all'articolo 15 o di una societa' tra avvocati di cui all'articolo 16, a fronte di un compenso. La prestazione dell'avvocato in regime di monocommittenza e' senza vincolo di subordinazione, continuativa ed esclusiva e ha la natura di prestazione d'opera professionale intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Il contratto tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente deve essere provato per iscritto e contiene i seguenti elementi:

a) la durata del rapporto;

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione;

c) il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza al rimborso delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista di cui all'articolo 25, quando tale formazione specialistica e' richiesta dal committente o e' con questi concordata, delle spese sostenute per la stipula della polizza assicurativa, delle spese sostenute per eventuali incarichi svolti in esecuzione del contratto e su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del committente;

d) un periodo iniziale non superiore a sei mesi durante il quale il contratto puo' essere risolto da entrambe le parti senza alcun termine preventivo per l'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;

e) un termine preventivo entro il quale le parti devono comunicare il recesso a pena di inefficacia del recesso stesso non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni. Il compenso di cui al comma 3, lettera b), deve essere congruo e proporzionato alla quantita' e alla qualita' della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto del termine preventivo di cui al comma 3, lettera e), comporta l'obbligo della parte che recede di corrispondere un importo, a titolo di indennita', calcolato sulla base della media dei compensi incassati dall'avvocato

in regime di monocommittenza nei sei mesi precedenti di effettivo lavoro e della durata del termine stesso. Il termine preventivo di cui al comma 3, lettera e), non si applica nel caso di scioglimento del contratto di monocommittenza per grave inadempimento dell'avvocato in regime di monocommittenza o dell'avvocato committente. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole ad esse conformi. Il committente agevola l'opera dell'avvocato in regime di monocommittenza in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attivita' professionale, e contribuisce alla sua formazione anche deontologica. L'avvocato in regime di monocommittenza e' tenuto al rispetto del segreto professionale e comunque a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attivita' del committente. Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di monocommittenza, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalita' dell'articolo 2596 del codice civile, che non impedisca lo svolgimento futuro dell'attivita' professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza. Il patto di non concorrenza non puo' eccedere i due anni e ha ad oggetto l'obbligo di non assistere i clienti del committente al momento dello scioglimento del rapporto. Fatta salva l'applicazione degli articoli 2598, 2599, 2600 e 2601 del codice civile, sono comunque considerati atti di concorrenza sleale la sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori e l'utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela. Nei casi di indisponibilita' continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, dovuti a gravidanza, maternita' o paternita', adozione, malattia e infortunio, non e' consentito il recesso da parte del committente e il rapporto contrattuale rimane sospeso senza obbligo di erogazione del corrispettivo, ferme restando le disposizioni in materia di previdenza e assistenza applicabili. Quando l'indisponibilita' dell'avvocato in regime di monocommittenza permane oltre i termini di cui al primo periodo, il committente puo' recedere nel rispetto del termine preventivo di cui al comma 3, lettera e). Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione, per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e ai fini dell'iscrizione in ogni altro elenco ed albo per i quali sia richiesta una previa esperienza professionale. L'esercizio dell'attivita' in regime di monocommittenza ai sensi del presente articolo non configura un'ipotesi di incompatibilita' di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a).

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	II — Modalità di svolgimento della professione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-18-monocommittenza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it